PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

Art. 11

Collaborazione fra le autorità di vigilanza

In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societa' e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonche' scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocita' con le competenti autorita' amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Versione in vigore dal 10 marzo 1991, non più in vigore dal 9 maggio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-limitare-l-uso-del-contante-e-dei-titoli-al-1991/art-11-collaborazione-fra-le-autorita-di-vigilanza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it